


MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME



REGOLAMENTO PER L' IMPIANTO E LA TENUTA DELLE MATRICOLE

ENTRATO IN VIGORE IL 21 OTTOBRE 1994

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL COMUN GENERALE
NELLE SEDUTE DEL 20 DICEMBRE 1996 E DEL 25 SETTEMBRE 2006

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO 2 – ACQUISTO DELLO STATO DI VICINO	1
ARTICOLO 3 – SOSPENSIONE DELLO STATO DI VICINO	2
ARTICOLO 4 – INTERRUZIONE DEL PERIODO DI DIMORA PER ACQUISIRE LO STATO DI VICINO	2
ARTICOLO 5 – PERDITA DELLO STATO DI VICINO	2
ARTICOLO 6 – CONTROLLI	2
ARTICOLO 7 – CRITERI INTERPRETATIVI	2
ARTICOLO 8 – LO STATO DI FUOCO	3
ARTICOLO 9 – LO STATO DI CAPOFUOCO E LA RAPPRESENTANZA DEL FUOCO	3
ARTICOLO 10 – LE MATRICOLE	4
ARTICOLO 11 – SPECIE DELLE MATRICOLE	5
ARTICOLO 12 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE MATRICOLE	5
ARTICOLO 13 – AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI ALLA CONSISTENZA DELLE MATRICOLE	6
ARTICOLO 14 – AZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI	6
ARTICOLO 15 – NORME TECNICHE PER LE MATRICOLE	7
ARTICOLO 16 – CONTROLLI E GRAVAMI	7
ARTICOLO 17 – LA COMMISSIONE MATRICOLARE	7
ARTICOLO 18 – COMPENSI ED ONERI A CARICO DELLA COMUNITA'	8

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- (1) Il presente regolamento - per brevità denominato "*Regolamento matricolare*" ed emanato in ottemperanza all'art. 4, 4° comma dello Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme - individua e disciplina lo stato di Vicino (acquisto, sospensione, interruzione e perdita della qualifica), lo stato di Fuoco (familiare, singolo e di convivenza), lo stato di Capofuoco ai fini della rappresentanza del Fuoco, nonché le Matricole.

ARTICOLO 2 – ACQUISTO DELLO STATO DI VICINO

- (1) Acquista lo stato di Vicino ai sensi del 1° comma dell'art. 4 dello Statuto:
 - (a) per il primo requisito della norma statutaria, il figlio di un genitore Vicino o Vicina che nasce in un nucleo familiare avente stato di Fuoco familiare;
 - (b) per il secondo requisito della norma statutaria, il figlio naturale che venga riconosciuto da un Vicino o da una Vicina ovvero legittimato o dichiarato tale con sentenza, nonché il figlio adottato o affiliato da un Vicino o da una Vicina;
 - (c) per il terzo requisito della suddetta norma statutaria, il non Vicino che risieda ininterrottamente nel territorio delle Regole per almeno vent'anni.

I figli di genitori che diventano Vicini con la maturazione del ventennio ininterrotto di residenza diventano essi stessi Vicini, senza che sia necessaria, da parte loro, la maturazione del ventennio, a condizione che dimorino anch'essi in forma stabile nel territorio di una delle Regole. Ai fini dell'acquisizione dello stato di Vicino, la "residenza" (definita da Codice Civile e dalle norme anagrafiche comunali come luogo in cui una persona ha la "dimora abituale") deve risultare, oltre che dai registri anagrafici dei Comuni, anche dalla situazione di fatto, in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile, costante e duratura in una delle Regole così da poter essere considerati del tutto integrati nella Comunità Vicinale in tutti i suoi aspetti sociali, culturali ed economici.

Sono ininfluenti a tal fine, e non pregiudicano pertanto l'abitudine e la continuità della dimora, i periodi di temporanea assenza per studio, degenza transitoria in ospedale o simili, servizio militare obbligatorio.

I periodi successivi e non interrotti di residenza nel territorio di Regole diverse si sommano agli effetti del suddetto terzo requisito, per cui sono ininfluenti i trasferimenti da una Regola ad un'altra.

Coloro che alla data dell'entrata in vigore del nuovo Statuto (15 luglio 1993) erano iscritti nelle matricole di transito acquisteranno lo stato di Vicino solo col maturare del termine dei vent'anni di residenza ininterrotta, computando in essi anche il periodo già maturato alla data suddetta del 15 luglio 1993.

- (2) Non si acquista lo stato di Vicino con il matrimonio; il matrimonio non altera lo stato del coniuge Vicino e dei suoi eventuali figli prenatali, mentre il coniuge non Vicino, ed i suoi eventuali figli prenatali, potranno acquistare lo stato di Vicino soltanto con il maturare del terzo requisito di cui al 1° comma.
- (3) La separazione legale dei coniugi ed il loro divorzio non sono influenti sullo stato di vicinia.

ARTICOLO 3 – SOSPENSIONE DELLO STATO DI VICINO

- (1) L'esercizio dei diritti di vicinia viene sospeso quando singoli Vicini, od interi Fuochi, si assentino per qualsiasi ragione dal territorio delle Regole protraendo tale loro assenza per più di sei mesi. In tal caso, l'esercizio dei diritti di vicinia riprende regolarmente quando il Vicino od il Fuoco ristabiliscano l'abituale dimora nel territorio di una delle Regole, secondo quanto stabilito dai Regolamenti per l'esercizio dei diritti. La sospensione prevista dal presente comma non opera per il diritto di voto.
- (2) Soltanto i figli di Vicini nati durante il periodo di temporanea emigrazione, e non anche i loro discendenti, sono considerati Vicini, ed esercitano i relativi diritti, secondo le norme dei loro particolari Regolamenti, quando essi, anche da soli, ristabiliscano o stabiliscano l'abituale dimora nel territorio di una delle Regole.
- (3) Al di fuori delle ipotesi di cui al presente articolo, la sospensione del diritto di vicinia può avvenire anche su istanza del Vicino interessato, ai sensi del successivo articolo 10, comma 5.

ARTICOLO 4 – INTERRUZIONE DEL PERIODO DI DIMORA PER ACQUISIRE LO STATO DI VICINO

- (1) Il periodo di vent'anni di residenza necessario per acquistare lo stato di Vicino si azzerà quando la persona o la famiglia emigrino dal territorio delle Regole trasferendo altrove la loro residenza, oppure, quando, pur mantenendo la residenza anagrafica in una delle Regole, abbiano di fatto trasferito la loro dimora al di fuori delle Regole per più di sei mesi. In tal caso, al loro rientro, per acquistare lo stato di Vicino, essi devono maturare nuovamente per intero il periodo di venti anni di residenza ininterrotta.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLO STATO DI VICINO

- (1) Lo stato di Vicino si perde soltanto con la morte.
La morte del padre o della madre non Vicini ed iscritti nelle Matricole di transito, ai fini della maturazione del termine di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, non comporta per i figli la perdita degli anni di residenza già maturati dal genitore defunto.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI

- (1) Per tutto quanto regolamentato negli articoli precedenti la Magnifica Comunità di Fiemme potrà procedere ad ogni accertamento ed indagine che riterrà necessario ed opportuno intraprendere - anche al di fuori degli accertamenti e delle indagini praticati dai Comuni ai fini anagrafici - avvalendosi sia di personale proprio, sia di quello dei Comuni secondo le convenzioni e/o gli accordi di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 7 – CRITERI INTERPRETATIVI

- (1) Specifici casi particolari vanno interpretati e risolti dagli organi competenti secondo i principi

generali scaturenti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 – LO STATO DI FUOCO

- (1) In base allo Statuto il Fuoco può essere di tre tipi:
 - (a) **"fuoco familiare"**: è quello costituito da un insieme di due o più persone, delle quali almeno una sia Vicina, iscritte in un'unica scheda nell'anagrafe del Comune di residenza perché risultano convivere in una stessa unità domestica (abitazione), cooperando fra loro in virtù di comuni vincoli affettivi ed economici, e che possiedono comuni valori derivanti da vincolo di coniugio, parentela, affinità, adozione od affiliazione, oppure da coabitazione di fatto, oppure ancora da rapporto di lavoro domestico;
 - (b) **"fuoco singolo"**: è quello costituito da un solo Vicino (uomo o donna) maggiore di età, che vive stabilmente separato dalla famiglia di origine in una sua propria unità domestica (abitazione), con autonomia di vita ed economica, ed al quale sia intestata una scheda individuale nell'anagrafe del Comune di residenza;
 - (c) **"fuoco di convivenza"**: è quello costituito da più Vicini, i quali, pur senza essere legati da vincolo di coniugio, parentela, affinità, adozione od affiliazione, sono tuttavia accomunati da ragioni lavorative, religiose, assistenziali, sanitarie e simili e perciò coabitano - eventualmente anche insieme con non Vicini - in una stessa comunità in forma duratura o temporanea (es. caserme, conventi, case di riposo, ecc.), purché non rientrino giornalmente ad una loro propria abitazione e siano iscritti nell'anagrafe del Comune nel quale ha sede la convivenza stessa.

ARTICOLO 9 – LO STATO DI CAPOFUOCO E LA RAPPRESENTANZA DEL FUOCO

- (1) Il Capofuoco, ai sensi del comma 2° dell'art. 4 dello Statuto, esercita di norma - fatti salvi casi particolari disciplinati nei successivi commi del presente articolo e negli altri particolari Regolamenti sull'esercizio dei diritti di vicinia - tutti i diritti di vicinia in rappresentanza del Fuoco, ivi compreso il diritto di voto.
- (2) Lo stato e la funzione di Capofuoco appartengono:
 - (a) nel **fuoco familiare**, al Vicino intestatario della scheda anagrafica. Può però essere Capofuoco anche un altro Vicino maggiorenne del Fuoco, che sia scelto come tale con dichiarazione sottoscritta da tutti i Vicini maggiorenni componenti il Fuoco, compreso l'intestatario della scheda anagrafica; in tal caso la scelta vale anche come delega generale per l'esercizio dei diritti di vicinia. Tale unanime dichiarazione elettiva va consegnata all'Ufficio Matricole della Regola entro il mese di dicembre di ciascun anno, e resta valida sino a revoca scritta, espressa parimenti all'unanimità e consegnata al più presto al suddetto Ufficio. Quando l'intestatario/a della scheda anagrafica sia, o divenga, un non Vicino/a, è Capofuoco il Vicino maggiorenne più anziano d'età facente parte del Fuoco, salvo che il Fuoco non scelga diversamente rendendo la dichiarazione di cui sopra. Per il fuoco familiare composto soltanto da Vicini minori, esercita le funzioni di Capofuoco - eccezionalmente

anche se non Vicino - il loro tutore, e ciò fino a quando uno dei Vicini minori raggiunga la maggiore età, divenendo con ciò Capofuoco. Nel caso di emigrazione anagrafica del solo Capofuoco o di sua assenza temporanea o comunque di suo temporaneo impedimento all'esercizio delle funzioni, queste vengono esercitate dal coniuge, se Vicino, o da altro Vicino maggiorenne componente del Fuoco, o, in mancanza di questi, eccezionalmente anche dal coniuge non Vicino. Il Capofuoco è tenuto a designare chi lo sostituisce nelle sue funzioni con dichiarazione scritta che va consegnata al più presto all'Ufficio Matricole della Regola e che resta valida fino a revoca, parimenti scritta, e consegnata al più presto al suddetto Ufficio;

- (b) nel **fuoco singolo**, allo stesso Vicino che lo costituisce singolarmente, e quindi intestatario della sua scheda anagrafica;
 - (c) nel **fuoco di convivenza**, al Vicino designato come tale dai Vicini che compongono la convivenza.
- (3) In ogni caso di dubbio lo stato di Capofuoco viene riconosciuto a chi di fatto ne esercita le funzioni.
- (4) La delega eventualmente rilasciata dal Capofuoco ai sensi del 3° comma dell'art. 4 dello Statuto deve essere attribuita ad altro Vicino maggiorenne per iscritto e deve essere depositata nell'Ufficio Matricole della Regola ai fini dell'esercizio dei diritti secondo i rispettivi Regolamenti; la delega resta valida fino a sua revoca, parimenti scritta e depositata all'Ufficio Matricole.

ARTICOLO 10 – LE MATRICOLE

- (1) Le matricole sono costituite dal complesso delle schede che documentano lo stato personale di coloro (Vicini e non Vicini) che dimorano stabilmente nel territorio delle Regole, ai fini tanto dell'acquisizione dello stato di Vicino quanto dell'esercizio dei diritti di vicinia, e l'iscrizione in esse è condizione indispensabile agli effetti del riconoscimento dello stato, o dell'aspettativa dello stato, ai Vicini e dell'esercizio dei diritti medesimi, secondo le disposizioni dei loro particolari regolamenti.
- (2) I Vicini devono essere iscritti nelle matricole della Regola in cui hanno la residenza anagrafica.
- (3) In ogni Regola è nominato un incaricato al quale è affidato il compito di tenere le matricole e le loro variazioni. A tal fine, vengono concordate le necessarie intese con le Amministrazioni Comunali.
- (4) Le matricole sono pubbliche e sono tenute nella sede comunale di ogni Regola. Ogni Vicino può chiedere di prenderne visione, in presenza dell'incaricato, e segnalare a questi eventuali situazioni non conformi alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
- L'accesso di terzi alle matricole è limitato alla sola visione e deve comunque avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali.
- Gli incaricati della tenuta delle matricole ed il funzionario della Magnifica Comunità di Fiemme sono responsabili della adeguata custodia dei dati personali conservati negli elenchi delle matricole.
- (5) Il Vicino ha la facoltà di prendere in qualsiasi momento visione dei propri dati personali conservati negli elenchi delle matricole e di chiederne per iscritto la rettifica o la cancellazione.
- Qualora il Vicino/a chieda per iscritto la cancellazione dei propri dati, la richiesta ha valore - dal

momento della sua ricezione – di sospensione volontaria da qualsiasi diritto di vicinia, ivi compreso il diritto di voto.

Quando il Fuoco è costituito dal solo Vicino che chiede la cancellazione dei propri dati (Fuoco singolo), il Fuoco si estingue; parimenti si estingue il Fuoco familiare quando tutti i Vicini che lo compongono abbiano richiesto per iscritto la cancellazione dei propri dati. Se la cancellazione dei dati riguarda un Vicino che riveste il ruolo di Capofuoco di un Fuoco familiare, lo stato e la funzione di Capofuoco vengono trasmessi ad altro membro maggiorenne del Fuoco, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

Il Vicino può chiedere, sempre per iscritto, in qualsiasi momento di essere reinscritto negli elenchi delle matricole.

Tutte le richieste di rettifica, cancellazione e reinscrizione dei propri dati devono essere presentate per iscritto alla Magnifica Comunità di Fiemme, la quale provvede a trasmetterne copia all'incaricato della tenuta delle matricole della Regola interessata, impartendo le istruzioni del caso. Tutte le richieste presentate ai sensi del presente comma hanno valore dalla data di ricezione.

ARTICOLO 11 – SPECIE DELLE MATRICOLE

- (1) Le Matricole sono di tre specie:
 - (a) **definitive**, nelle quali sono iscritti quanti sono in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto per essere Vicini;
 - (b) **di transito**, nelle quali sono iscritti quanti sono in attesa di maturare i requisiti per diventare Vicini e, quindi, per la iscrizione nelle Matricole definitive;
 - (c) **di convivenza**, nelle quali sono iscritti quanti hanno i requisiti per far parte di un Fuoco di convivenza, secondo il precedente art. 8, lettera c).

ARTICOLO 12 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE MATRICOLE

- (1) Entro il mese di gennaio di ciascun anno la Commissione Matricolare di cui al successivo articolo 17 procede, su indicazione dell'incaricato locale della tenuta delle Matricole, alla formazione ed all'aggiornamento di queste, eseguendo la rilevazione generale annuale della loro consistenza con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- (2) In questa sede la Commissione esamina le variazioni accertate ed ogni caso dubbio, rilevante agli effetti matricolari, che venga ad essa segnalato o da essa stessa accertato, e adotta le conseguenti decisioni.
- (3) Nel caso in cui le decisioni della Commissione Matricolare apportino variazioni allo stato matricolare esistente, devono essere comunicate entro il 15 febbraio, a cura dell'incaricato locale della tenuta delle Matricole, ai diretti interessati, i quali possono ricorrere secondo quanto prevede il successivo articolo 16.
- (4) I risultati della rilevazione generale annuale devono essere pubblicati nell'albo comunitario di ciascuna Regola a cura dell'incaricato locale della tenuta delle Matricole e da questi trasmessi alla Magnifica Comunità di Fiemme entro lo stesso termine del 15 febbraio; essi sono la base per

l'esercizio dei diritti di vicinia secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.

- (5) Sui ricorsi presentati ai sensi del precedente comma 3, il Collegio di Controllo deve decidere entro il mese di marzo; le decisioni del Collegio sui ricorsi devono essere comunicate ai ricorrenti ed alla Magnifica Comunità di Fiemme entro il successivo 10 aprile ed, entro lo stesso termine, sono pubblicate nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese.
- (6) Le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alla cancellazione dall'elenco delle Matricole a seguito di istanza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

ARTICOLO 13 – AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI ALLA CONSISTENZA DELLE MATRICOLE

- (1) L'incaricato della tenuta delle Matricole provvede ai trasferimenti dalle Matricole di transito alle Matricole definitive, quando gli interessati abbiano maturato i requisiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 2. Contemporaneamente deve provvedere alla cancellazione dei trasferiti dalle Matricole di transito.
- (2) Onde consentire in ogni tempo una continua evidenza della reale consistenza delle Matricole, gli incaricati locali della loro tenuta comunicano alla Magnifica Comunità di Fiemme anche gli aggiornamenti successivi disposti in conformità al presente articolo una volta all'anno, entro il 31 luglio, con riferimento alla situazione accertata al 30 giugno.
- (3) Qualsiasi circostanza che comporti la sospensione o l'interruzione o la perdita dei diritti di vicinia (emigrazione, immigrazione, reimmigrazione, morte) ha effetto immediato sulle Matricole e si provvede agli adempimenti conseguenti.
- (4) In caso di reimmigrazione, i Vicini riacquistano l'esercizio dei diritti con il ripristino della residenza e della stabile dimora in una delle Regole: ciò comporta la conseguente loro reinscrizione nelle matricole.
- (5) Per "movimenti interni" si intendono tutti i movimenti dei Vicini nell'ambito delle Regole, come:
 - il passaggio di un Vicino da un Fuoco ad un altro;
 - la costituzione di un nuovo Fuoco per matrimonio o altra causa;
 - l'entrata e l'uscita di un Vicino da un Fuoco di convivenza.

ARTICOLO 14 – AZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI

- (1) Al di fuori dei casi previsti dei precedenti articoli, ciascun Vicino maggiorenne può chiedere di ottenere il riconoscimento dei diritti di Vicinia o della variazione della sua situazione risultante dalle Matricole.

La richiesta va presentata alla Commissione Matricolare, per il tramite dell'incaricato della tenuta delle Matricole, in ogni tempo.

- (2) L'attribuzione della qualifica di Vicino a seguito della decisione sulla richiesta non ha effetto retroattivo, salvo nel caso in cui, nel periodo successivo alla presentazione della richiesta, vi sia stato, da parte della Magnifica Comunità di Fiemme, riconoscimento di qualche diritto, e limitatamente a questo.

- (3) Si applicano le norme sui ricorsi previsti dal successivo articolo 16.

ARTICOLO 15 – NORME TECNICHE PER LE MATRICOLE

- (1) La Magnifica Comunità di Fiemme stabilisce le norme tecniche per il più razionale svolgimento di qualsiasi operazione concernente l'impianto e l'aggiornamento delle matricole.
In particolare dovrà essere realizzata entro tempi brevi la trasmissione dei dati su supporti informatici ed allo scopo la Magnifica Comunità di Fiemme potrà fornire ai Comuni il materiale necessario e concordare con questi le relative modalità e condizioni

ARTICOLO 16 – CONTROLLI E GRAVAMI

- (1) In qualsiasi caso di formazione di un nuovo Fuoco, la Commissione Matricolare deve accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'immatricolazione previsti dallo Statuto per ciascuno dei suoi componenti.
Qualora, in sede di aggiornamento, la Commissione Matricolare rilevi, attraverso gli accertamenti che ritiene più opportuni, la mancanza dei requisiti richiesti dallo Statuto, comunica entro 15 giorni la decisione all'interessato, al quale è dato ricorrere entro 15 giorni dalla notifica al Collegio di Controllo, che sarà chiamato a decidere in via definitiva.
- (2) Il Collegio di Controllo decide sentito il parere del Regolano e previa convocazione del ricorrente, se questi ne ha fatto richiesta.
- (3) La decisione del Collegio di Controllo deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della decisione.

ARTICOLO 17 – LA COMMISSIONE MATRICOLARE

- (1) In ciascuna Regola la Commissione Matricolare è costituita:
- dal Regolano o dal Viceregolano, che la presiede;
 - dall'incaricato locale della tenuta delle Matricole;
 - dal funzionario della Magnifica Comunità preposto a questo servizio.
- (2) Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno 2 componenti.
Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- (3) Ai componenti della Commissione spettano i compensi (gettoni di presenza) stabiliti dal competente organo della Magnifica Comunità di Fiemme.
- (4) Le Commissioni Matricolari in carica al momento della pubblicazione del presente Regolamento continueranno a svolgere le loro funzioni finché non saranno costituite le nuove Commissioni secondo il comma 1° del presente articolo.
- (5) L'incaricato della tenuta delle Matricole deve provvedere a:
- convocare la Commissione;

- redigere i verbali delle sue sedute.

ARTICOLO 18 – COMPENSI ED ONERI A CARICO DELLA COMUNITA'

- (1) I rapporti finanziari fra Magnifica Comunità di Fiemme e Comuni in essa compresi, nonché gli oneri a carico della Comunità per rimborsare ai Comuni le spese che questi sostengono per mettere a disposizione locali, uffici e attrezzature necessari per lo svolgimento degli incarichi connessi alle Matricole sono regolati da apposite convenzioni oppure mediante accordi ed intese da stipulare, in maniera omogenea ed uniforme per tutti gli undici Comuni compresi nell'ambito comunitario, ai sensi della vigente legislazione in materia di ordinamento dei Comuni.
- (2) Il competente organo della Magnifica Comunità di Fiemme stabilirà annualmente il compenso da erogare all'incaricato comunale della tenuta delle matricole, in misura proporzionale al numero delle Matricole della rispettiva Regola.